

**PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2007- 2013**  
**MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI PREMI PREVISTI**  
**DALLA MISURA 214 - AZIONE b).**

*(Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n. 3761 del 26 aprile 2007)*

**PARTE GENERALE**

**Art. 1 – DESCRIZIONE DELL’AZIONE**

L'azione è volta ad incentivare l'introduzione e il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica, di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 e al Decreto Legislativo n. 220/95 e successive modifiche ed integrazioni, con essa si compensano gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivante dall'assunzione dell'impegno.

**Art. 2 – DEFINIZIONI**

Ai fini dell'attuazione della presente azione si intende:

**2.1 Azienda**

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. *(Fonte: Regolamento CE 1782/2003)*

**2.2 Imprenditore agricolo.**

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

**2.3 Superficie agricola utilizzata (SAU)**

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1782 del 29 Settembre 2003. Essa costituisce la superficie eleggibile, al netto delle tare.

Non sono eleggibili ai fini della presente azione i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo.

**2.4 Superficie ammissibile.**

La superficie minima ammissibile a beneficiare degli aiuti è di Ha 3 per le colture erbacee o di 1 Ha per le colture arboree. Tali limitazioni di superficie non sono applicate nel caso i beneficiari partecipino a progetti collettivi d'area.

Per quanto riguarda il calcolo delle superfici vitate si dovrà fare riferimento alle modalità definite con D.G.R. n. 1931 del 9 dicembre 2004.

Saranno riconosciute eleggibili agli aiuti solo le superfici risultanti nelle dichiarazioni delle superfici vitate (schedario vitivinicolo regionale) ai sensi del D.M. 26 luglio 2000 e della normativa sopra richiamata.

Per quanto attiene al calcolo delle superfici olivetate si considerano impianti specializzati quelli con sesto di impianto ricompreso entro il 7x7 (240 piante ad ettaro). Nel caso di sestri diversi o

di piante singole si considera una superficie a pianta di 42 metri quadrati per il ragguaglio a coltura specializzata.

Per i castagneti da frutto: si considerano impianti specializzati quelli con sesto di impianto ricompreso entro il 12x12 (70 piante ad ettaro). Nel caso di sestri diversi o di piante singole si considera una superficie a pianta di 144 metri quadrati per il ragguaglio a coltura specializzata.

## **2.5 Azioni Agroambientali di area**

Per azioni agroambientali di area si intendono progetti collettivi presentati da più aziende che attuano l'azione, su di un' area complessiva di almeno 500 ha di SAU all'interno della quale sia oggetto di impegno una superficie almeno pari al 50%. La definizione dell'area complessiva dovrà essere effettuata sulla base di parametri geografico ambientali (Es: particolari caratteristiche pedoclimatiche, geomorfologiche, economico-sociali ecc.) che saranno oggetto di valutazione per l'ammissione da parte dell'ARUSIA. Nel caso in cui l'area di riferimento sia superiore al limite minimo di 500 ha, la quota di superficie ad impegno che dovrà aggiungersi al minimo di 250 ha (50% di 500), dovrà essere almeno pari al 10% della superficie eccedente detto limite minimo (500 ha).

L'area su cui determinare i parametri previsti dal bando deve essere omogenea e non deve prevedere soluzioni di continuità. Tale area deve essere individuata tra le sottozone della carta dei pedopaesaggi dell'Umbria disponibile sul sito della Regione Umbria e presso gli uffici regionali. Se è individuata all'interno di tali sottozone, l'area deve essere delimitata da un confine naturale (crinale, laghi e corsi d'acqua naturali).

Nuove aziende possono aderire ad azioni d'area esistenti e beneficiare del premio maggiorato per il rimanente periodo di validità dell'azione d'area ma non possono beneficiare del punteggio.

Un progetto collettivo ha una durata quinquennale.

Nel caso in cui le superfici oggetto di impegno ed incluse in un progetto scendano sotto i minimi previsti a causa della rinuncia o decadenza di uno o più beneficiari, nel progetto stesso possono essere incluse altre aziende che ne facciano richiesta fino al raggiungimento della superficie minima. In tal caso le aziende che subentrano beneficeranno della maggiorazione prevista per la durata rimanente del progetto. Nel caso in cui la superficie minima prevista non venga raggiunta tutte le aziende incluse nel progetto perdono il beneficio collegato.

## **2.6 Fascicolo aziendale**

Si intende per esso la raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario già presentata ed è conservato presso un CAA convenzionato con AGEA o presso la l'ARUSIA.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01 dicembre 1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di un procedimento. In tal caso l'aggiornamento del fascicolo aziendale viene gestito come specifico procedimento.

Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

## **Art. 3 – ZONE D'INTERVENTO**

In considerazione della particolare rilevanza ambientale dell'azione, si prevede che essa possa essere attivata su tutto il territorio regionale, con preferenzialità assoluta nelle aree per le quali si attua un progetto collettivo d'area.

Considerata la necessità di accrescere gli effetti ambientali nelle aree in cui viene praticata una agricoltura a carattere intensivo e al fine di salvaguardare le risorse idriche, nel territorio regionale si evidenziano le seguenti tipologie di zone con priorità secondaria:

- zone svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 3, par. 3 e 4 della Direttiva 75/268/CEE e s. m. e int. (DGR n. 4832 del 5 luglio 1989, pubblicata BUR n. 31 del 2 agosto 1989 – parti I e II serie generale);
- aree esterne alle zone svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 3, par. 3 e 4 della Direttiva 75/268/CEE e s. m. e int. (DGR n. 4832 del 5 luglio 1989, pubblicata BUR n. 31 del 2 agosto 1989 – parti I e II serie generale);
- zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) (DGR n. 1201 del 19 luglio 2005, pubblicata BUR n. 38 del 7 settembre 2005 – supplemento ordinario n. 1 serie generale);

## **Art. 4 – BENEFICIARI E CONDIZIONI RICHIESTE AL BENEFICIARIO**

### **4.1 Beneficiari**

Destinatari degli aiuti sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del c.c.. Gli Enti pubblici o Enti di diritto pubblico possono accedere alle azioni limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola.

Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili a titolo legittimo ed esclusivo all'atto dell'assunzione dell'impegno e per una durata almeno pari a quella degli impegni sottoscritti (per i contratti di affitto fa fede la data di registrazione). Nel caso in cui la disponibilità della superficie all'atto dell'assunzione dell'impegno sia per una durata inferiore a quella degli impegni sottoscritti è consentita, entro la data della presentazione della domanda, la stipula di un nuovo contratto a copertura dell'intero periodo dell'impegno. Nuovi contratti di affitto, registrati successivamente alla data del 1 gennaio 2007, saranno ammessi solo qualora decorrano da tale data e costituiscano una prosecuzione in favore dello stesso affittuario di un contratto scaduto e relativo all'annata precedente.

Sono esclusi quali titoli di possesso il comodato d'uso nonché i soli diritti di conduzione o d'uso dei terreni.

Qualora il beneficiario sia in possesso di contratto di affitto verbale lo stesso deve essere integrato con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da almeno un comproprietario, che confermi tale rapporto come da modello **b1** allegato;

Nel caso di aziende i cui terreni, in corpi separati, siano situati in più regioni, od in zone diverse dalle aree in cui si applicano le diverse azioni della presente misura, vengono presi in considerazione solamente i terreni che ricadono nelle zone di localizzazione delle azioni salvo diversa specifica previsione e la domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente per tali superfici.

Nel caso di aziende, pur in un unico corpo, con terreni ricadenti nelle zone di confine di più regioni, dovrà essere presentata una sola domanda di contributo nella sola regione in cui è rappresentata la maggior parte delle superfici per le quali si chiede il contributo stesso.

Gli impegni assunti dal beneficiario debbono essere riferiti per tutta la loro durata alle stesse particelle iniziali salvo quanto diversamente specificato nelle singole azioni.

L'aiuto è corrisposto al richiedente, o eventualmente al subentrante, che abbia sottoscritto il relativo impegno, limitatamente alla durata dell'impegno stesso.

Le condizioni che abbiano determinato punteggi utili ai fini dell'inserimento in eventuali graduatorie devono essere mantenute per tutto il periodo dell'impegno pena la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi maturati. Fa eccezione il punteggio per le azioni di area, rispetto al quale la perdita dei requisiti per rinuncia o decadenza dell'impegno da parte di una o più aziende aderenti, pur comportando la perdita dei benefici economici, non implica la decadenza delle altre aziende.

Nel caso in cui il beneficiario receda dagli obblighi assunti è tenuto a restituire quanto già percepito oltre agli interessi maturati, calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS) in vigore al

momento del pagamento, per il periodo intercorso tra la riscossione dell'aiuto e la restituzione dello stesso.

Ciascun beneficiario, nella stessa annata, non può presentare più domande a valere sulla stessa azione e sulla stessa azienda.

#### **4.2 Cambio di Beneficiari**

In caso di premorienza del beneficiario gli obblighi da lui assunti possono essere trasmessi al successore a titolo universale o particolare. Il successore è tenuto, in tal caso, a rispettare i predetti obblighi.

In caso di cambio del beneficiario gli stessi (cedente e subentrante) dovranno attenersi a quanto definito da AGEA.

#### **4.3 Dichiarazione di impegni di carattere generale**

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del premio, pena la decadenza dei benefici nonché l'obbligo della restituzione di quanto percepito maggiorato dei relativi interessi, assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN.

La domanda dovrà essere integrata della dichiarazione attestante le dichiarazioni seguenti (modello **b2**):

- essere a conoscenza che la Giunta regionale si ritiene esonerata da qualsiasi vincolo o impegno nella concessione degli aiuti richiesti che restano subordinati, sia relativamente ai contenuti, che all'entità dei premi nonché alla tempistica dei pagamenti, all'approvazione del programma di Sviluppo Rurale proposto dalla Regione Umbria alla Commissione (CE);
- di essere a conoscenza che dovranno essere rispettate, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 (condizionalità), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria, prescritta dalla legislazione;
- di aver applicato dal 1 gennaio 2007, e di impegnarsi a rispettare fino alla conclusione del periodo di impegno, gli obblighi previsti dal PSR per l'azione b) della misura 214;
- di esonerare l'Amministrazione regionale e l'Ente delegato da ogni responsabilità derivante dal pagamento del premio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;

#### **4.4 Obblighi dei beneficiari**

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni previsti dal presente avviso ed a quelli derivanti dall'adesione al regime di controllo previsto dal Reg. CE 2092/91, dal D.L. 220/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Costituisce obbligo per il beneficiario, a pena di decadenza, la commercializzazione certificata delle produzioni ricavate dalle superfici oggetto di impegno, al netto dei reimpieghi e degli eventuali autoconsumi ritenuti consoni dagli istruttori, almeno nelle seguenti percentuali:

- Aziende (o parti delle stesse) in conversione al momento della domanda iniziale:  
1° e 2° anno zero, 3° e 4° anno il 50% della PLV, 5° anno il 60% della PLV.
- Aziende (o parti delle stesse) biologiche al momento della domanda iniziale:  
il 60% della PLV per tutti gli anni di impegno.

La PLV è quella desumibile dal Programma Annuale delle Produzioni e dai prezzi effettivamente conseguiti dall'azienda o, in mancanza degli stessi, dai correnti prezzi di mercato individuati e definiti dall'ARUSIA.

Il beneficiario è tenuto a dimostrare, in caso di controllo in corso di impegno, l'avvenuta commercializzazione certificata (mediante fatture di vendita, certificato delle produzioni vendute e/o autorizzazione alla stampa di etichette) dei prodotti.

In caso di mancato rispetto degli obblighi, accertati dall'organismo di controllo o da altri soggetti ad essi abilitati, verranno applicate le seguenti penalizzazioni:

- Obblighi attinenti il metodo colturale: decadenza della domanda.
- Mancata conservazione della documentazione prevista:  
(Piano annuale delle produzioni, scheda materie prime, scheda colturale, scheda vendite)

Descrizione motivazione (per ogni singolo documento)	Punti
per ogni documento mancante	10
per ogni mancata o non corretta compilazione dei documenti	5
per ogni mancata o non corretta annotazione dei registri	5

Qualora lo smarrimento o il deterioramento dei registri sia accertato in fase di controllo o comunicato dall'azienda successivamente all'informazione dell'avvio di un procedimento di verifica e/o controllo, verranno applicate le penalizzazioni seguenti:

- infrazione riferita al registro dei fitofarmaci decadenza totale con le modalità e le sanzioni previste dalla normativa,
- infrazione riferita al registro dei concimi punti 15.

Qualora si accerti l'utilizzo di sementi non certificate, non autorizzate o, nel caso di sementi impiegate, non autorizzate dall'organismo di controllo, l'annualità sarà decurtata dell'importo relativo alla superficie interessata.

Il totale del punteggio conseguito determina una pari decurtazione percentuale del premio per l'annata di riferimento. Qualora il totale superi il ventesimo punto, l'azienda decade totalmente dal beneficio con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi maturati.

Nel caso in cui la Ditta si trovi a non disporre più dei registri, a causa di smarrimento o deterioramento o per motivazioni riconducibili a causa di forza maggiore, dovrà darne immediata comunicazione all'ARUSIA che provvederà:

- a consegnare altra copia vidimata degli stessi;
- a comunicare al soggetto beneficiario i tempi entro i quali dovranno essere compilati i nuovi registri, che dovranno necessariamente essere compilati riportando tutte le registrazioni riferite alle operazioni pregresse; qualora l'azienda non adempia, nei modi e nei tempi a quanto prescritto, si procederà alla decadenza dell'istanza con le modalità e le sanzioni previste dalla normativa.

#### 4.5 Durata degli impegni

La durata degli impegni è quinquennale; essa decorre dal 1 gennaio 2007 e termina al 31 dicembre 2011.

#### 4.6 Cause di esonero dagli impegni

Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento dell'impegno nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- i) epidemie di patogeni o infestazione di parassiti a carico di specie vegetali che ne compromettono gravemente la fase vegetativa e la produzione rendendo di fatto impossibile il rispetto degli impegni anche per la diminuzione delle superfici produttive.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'ARUSIA entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il

beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove che dimostrino l'eccezionalità dell'evento.

L' ARUSIA istituirà una apposita commissione di valutazione che avrà il compito di istruire le pratiche inerenti le cause di forza maggiore e di proporre decisioni in merito all'esito delle pratiche stesse.

## **Art. 5 – IMPORTO DEGLI AIUTI - TRASFERIMENTO DI IMPEGNI.**

### **5.1 Intensità dell'aiuto**

L'aiuto, sulla base delle superfici oggetto di impegno e delle colture praticate, verrà determinato secondo la tabella seguente:

Azione	Tipologie	Importo massimo €/ha		Maggiorazione progetti d'area (€/ha)
		Introduzione	Mantenimento	
<b>b) Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione biologica</b>				
	Colture ortive	600,00	460,00	12,00
	Seminativi	280,00	250,00	12,00
	Olivo	510,00	400,00	12,00
	Vite	590,00	510,00	12,00
	Colture ortive e tabacco Bright <sup>(1)</sup>	600,00		

#### **(1) con tecnica irrigua a goccia**

Sono esclusi dai benefici della presente azione i produttori biologici incorsi in procedure di infrazione gravi, con la conseguente cancellazione dall'Albo Regionale degli Operatori dell'Agricoltura Biologica.

Il premio sarà erogato dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente al beneficiario mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda.

Sono escluse dai benefici le superfici assoggettate ad impegni agroambientali ai sensi delle precedenti programmazioni (ex Reg. (CEE) 2078/92 ed ex Reg. (CE) 1257/1999), nonché le superfici investite a pascolo o a prato pascolo.

### **5.2 Trasformazione di impegni.**

È consentita la trasformazione dell'impegno agroambientale in un impegno di imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, in tal caso l'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

## **Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto previsto per la presente azione, i titolari di aziende biologiche od in conversione ai sensi del Reg. CEE n.2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano presentato all'ARUSIA, entro il 1 gennaio 2007 la notifica prevista dal D.Lgs 220/95.

Le domande dovranno essere presentate a far data dall'approvazione del presente avviso e fino al 15 giugno 2007, salvo nuove diverse disposizioni da parte di AGEA.

Preliminarmente alla presentazione delle domande di aiuto a valere sul presente avviso è necessaria, qualora non già effettuata, la costituzione del "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati, a tale scopo, con AGEA o presso l'ARUSIA.

Gli agricoltori che non hanno provveduto alla costituzione del fascicolo presso un CAA, potranno soddisfare tale adempimento avvalendosi dello sportello Regionale gestito dall'ARUSIA.

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatica messa a disposizione da AGEA e disponibile mediante il portale SIAN.

La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile dell'ufficio del CAA ovvero da altri utenti autorizzati, dovrà essere conservata unitamente agli allegati, a pena di esclusione dall'aiuto, nel fascicolo unico aziendale del beneficiario, in un apposito dossier (cartella o simili) custodito in luogo predefinito ed accessibile per i controlli. Tale istanza può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stata eventualmente estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse prodotto la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda non è più ammessa.

Nel caso di progetti collettivi di area il CAA dovrà presentare all'ARUSIA, utilizzando la modulistica disponibile sul portale del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), una relazione sottoscritta da tutti i beneficiari in cui risulti:

- l'elenco delle aziende che intendono partecipare al progetto indicando per ciascuna di esse il numero della relativa domanda presentata;
- la superficie oggetto di impegno distinta per azione;
- la superficie complessiva interessata dal progetto ed il metodo utilizzato per la sua stima corredata da una cartografia in scala 1:10.000 o 1:25.000 dalla quale si evidenzia l'intera area e le superfici oggetto di impegno agroambientale.

## **Art. 7 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Ai fine dell'attuazione della presente azione, non saranno ammesse variazioni intervenute dopo il 1 gennaio 2007 che comportino aumenti della superficie notificata.

Per gli anni successivi al primo, il beneficiario dovrà presentare, unitamente alla domanda di conferma annuale, una apposita dichiarazione rilasciata dall'Organismo di Controllo comprovante il mantenimento dei requisiti delle superfici a premio.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Per le domande presentate da persone fisiche:
  1. certificazione rilasciata dall'Organismo di Controllo con l'indicazione degli elementi necessari ad individuare la superficie aziendale destinata alla produzione con metodo biologico, distinguendo quella in conversione da quella biologica. Le aziende che attuano il Reg. CE 1804/99 per le diverse specie animali e che abbiano presentato specifica notifica entro il 1 gennaio 2007, qualora intendano avvalersi del punteggio previsto quale elemento di priorità, dovranno allegare alla domanda un ulteriore certificato dell'Organismo di Controllo che attesti l'assoggettamento dell'allevamento al sistema di controllo.
  2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato **b3** ove, nei casi di contitolarità e, qualora la domanda non sia sottoscritta congiuntamente da tutti gli aventi diritto, gli altri contitolari dichiarano di essere a conoscenza che il richiedente ha presentato o presenterà domanda di aiuti ai sensi del Reg. CE n. 1698/05, Piano di Sviluppo Rurale della Regione Umbria, Misura 214 azione f), e che gli aiuti saranno pagati al richiedente stesso;
  3. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o in alternativa visura rilasciata dalla C.C.I.A.A.;
- Per le domande presentate da società oltre alla documentazione prevista ai punti 1 e 2 "persone fisiche":

1. Certificato di iscrizione alla CC.I.AA. attestante la vigenza della società;
  2. Ove necessaria, deliberazione dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda.
- Per le domande presentate da Enti Pubblici oltre alla documentazione prevista ai punti 1 e 2 “persone fisiche”:
1. deliberazione dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda.

I certificati e i documenti rilasciati dalla CC.I.AA., anche attestante la vigenza nel caso di società, devono risultare rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Se scaduti, in alternativa alla presentazione di nuova documentazione, è possibile l'integrazione con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che non sono intervenute variazioni successive, come da modello **b4** allegato.

Tutta la documentazione allegata alla domanda di aiuto deve essere presentata in un unico esemplare, in originale o copia autenticata. Possono comunque essere presentati, in sostituzione, documenti ed atti autocertificati ai sensi del D.P.R del 28 dicembre 2000, n. 445 art. 46, 47 e successivi.

Qualora la documentazione richiesta o parte di essa sia già in possesso della Pubblica Amministrazione cui è rivolta l'istanza, la stessa può essere sostituita da idonea autocertificazione secondo lo schema allegato **b5**.

### **Art. 8 – ANNUALITÀ' SUCCESSIVE**

Per gli anni successivi al primo, il beneficiario dovrà presentare, unitamente alla domanda di conferma annuale, una apposita dichiarazione rilasciata dall'Organismo di Controllo comprovante il mantenimento dei requisiti delle superfici a premio.

La mancata presentazione della domanda annuale comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento. L'azienda è comunque assoggettata al regime di controllo e tenuta al rispetto degli impegni pena la decadenza con i connessi obblighi di restituzione.

### **Art. 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

L'ARUSIA, quale ente incaricato alle verifiche istruttorie delle istanze di aiuto, accerta la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa nonché precede alla verifica della regolarità dei dati indicati nella documentazione allegata in domanda.

A tal fine l'ARUSIA terrà conto di quanto già attestato dal “fascicolo aziendale” e potrà acquisire dai CAA, qualora lo ritenga necessario, la documentazione inerente il fascicolo unico aziendale nonché copia della domanda con i relativi allegati.

La procedura istruttoria seguirà le linee guida del Coordinamento AGEA.

L'ARUSIA, completata l'istruttoria delle domande, redige appositi elenchi distinti rispetto alle risultanze istruttorie (domande ammesse, parzialmente ammesse, escluse, rinunciate e irricevibili) provvedendo alla notifica delle domande parzialmente ammesse, escluse, rinunciate e irricevibili.

La Regione, per il tramite del Servizio competente, assume le determinazioni conseguenti agli accertamenti istruttori effettuati dall'ARUSIA e provvede all'approvazione della graduatoria, alla sua pubblicazione sul B.U.R. e all'espletamento della procedura per la liquidazione. I beneficiari che non ricevono alcuna comunicazione devono considerarsi ammessi agli aiuti, previa verifica, da parte degli stessi, sul B.U.R..

La competente Direzione della Regione dell'Umbria, su proposta del Dirigente del Servizio competente, provvede all'inoltro dell'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore per l'erogazione dei premi.

## Art 10 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Per la concessione delle provvidenze previste dal presente avviso si procede alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che terrà conto dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

azienda con oltre il 50% della superficie, oggetto di impegno, ricadente nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 3, par. 3 e 4 della Direttiva 75/268/CEE e s. m. e int. (DGR n. 4832 del 5 luglio 1989, pubblicata BUR n. 31 del 2 agosto 1989 –parti I e II serie generale)	2
azienda con oltre il 50% della superficie, oggetto di impegno, non ricadente nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 3, par. 3 e 4 della Direttiva 75/268/CEE e s. m. e int. (DGR n. 4832 del 5 luglio 1989, pubblicata BUR n. 31 del 2 agosto 1989 –parti I e II serie generale)	3
azienda la cui superficie, oggetto di impegno, ricade per oltre il 50% nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) (DGR n. 1201 del 19 luglio 2005, pubblicata BUR n. 38 del 7 settembre 2005 – supplemento ordinario n. 1 serie generale)	4
aziende che praticano la zootecnia biologica ai sensi del Reg. (CE) 1804/99	1

Qualora l'azienda possieda più di uno dei requisiti sopra specificati, i relativi punteggi saranno cumulati; in condizioni di parità di punteggio sarà accordata la preferenza alle aziende le cui superfici risultino interamente in regime di conversione. In caso di ulteriore parità di condizioni, si procederà al sorteggio.

## ART. 11 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile del procedimento risultano nel sottostante prospetto.

La durata delle fasi indicate sarà rispettata qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase del procedimento al netto di eventuali sospensioni.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s. m. e i., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

<b>Fasi del procedimento</b>	<b>Inizio</b>	<b>Termine</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Atto finale</b>
Acquisizione informatica delle domande	Approvazione avviso pubblico	15 giugno	CAA o ARUSIA	Caricamento domande sul portale SIAN
Fase istruttoria	Giorno successivo al termine per l'acquisizione delle domande	120 giorni	ARUSIA - servizio competente	Invio alla Regione elenchi delle domande istruite. Notifica delle domande parzialmente ammesse, escluse, rinunciate e irricevibili
Approvazione graduatoria	Giorno successivo dell'invio degli elenchi delle domande istruite	20 giorni	Regione - servizio competente	Atto del dirigente competente.
Predisposizione e approvazione elenchi di liquidazione	Giorno successivo alla data di approvazione della graduatoria	20 giorni	Regione - servizio competente	Atto del dirigente competente.
Liquidazione. Elenchi di liquidazione.	Giorno successivo alla data di approvazione elenchi di liquidazione	10 giorni	Regione - servizio competente	Atto del dirigente competente. Comunicazione ad AGEA.